

TI_GERICHTE 38.2013.49 vom 18. April 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-04-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2013.49_d20130418

FR: TI_GERICHTE 38.2013.49 du 18 avril 2013

IT: TI_GERICHTE 38.2013.49 del 18 aprile 2013

Regeste

Negato condono(chiesto 6.5.13)della restit.(18.4.13)di ID 1/07-12/11(v.redd.mai dichiar.).Scritto 31.7.13(sollevato perenz.restit.),se opp.a rest.,tardio.Non restit.term. Ammin.non tenuta a riconsid. Non cond.revis.proc.Se dt perento dec annullab.(non nulla).Non essendo stata impugn.temp.,definitiva

Erwägungen

E. 6

maggio 2013, con esplicito riferimento al rimborso della somma di fr. 39'984.70, ha postulato il condono di tale ammontare (cfr. doc. 16). In concreto non si rivelano necessari ulteriori accertamenti per determinare la data precisa in cui l'insorgente ha ricevuto il provvedimento in questione. Infatti, anche considerando l'ipotesi più favorevole all'assicurata, ovvero che la decisione del 18 aprile 2013 le sia stata notificata il giorno stesso dell'inoltro della domanda di condono, ossia il 6 maggio 2013, tale provvedimento non risulta essere stato impugnato in tempo utile. Nel caso di una notifica il 6 maggio 2013, il termine di 30 giorni per interporre opposizione è iniziato a decorrere il 7 maggio 2013 ed è scaduto il 5 giugno 2013. Entro questa data, quindi, l'insorgente avrebbe dovuto consegnare l'opposizione contro la decisione di restituzione alla Cassa, come peraltro indicato sul provvedimento del 18 aprile 2013 stesso (cfr. doc. A1), o a un ufficio postale svizzero (cfr. cfr. STCA 38.2007.102 del 31 gennaio 2008 consid. 2.3.; STCA 38.2005.10 del 13 aprile 2005 consid.2.4.). L'assicurata ha unicamente formulato una domanda di condono il 6 maggio 2013 (cfr. doc. 16). La ricorrente al riguardo mai ha, del resto, preteso di aver contestato pure l'ordine di restituzione in quanto tale, unitamente alla domanda di condono. Volendo ritenere, senza particolari approfondimenti, che lo scritto del 31 luglio 2013 dell'avv. RA 1 (cfr. doc. A3) costituisce un'opposizione contro la decisione del 18 aprile 2013, l'opposizione risulta tardiva. 2.6. Occorre ora esaminare se l'assicurata può prevalersi della restituzione del termine. Ai sensi dell'art. 41 LPGa, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso. La giurisprudenza sviluppata in relazione alla restituzione di termini, che ha mantenuto la sua validità anche nel contesto dell'art. 41 LPGa (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007 consid. 2 in fine; STCA 38.2007.92 del 29 maggio 2008 consid. 2.5.; STCA 38.2005.10 del 13 aprile 2005), prevede che per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore scusabile (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87). L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. sentenza 1A.238/2006 del 14 dicembre 2006 con riferimento). Una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un

impedimento non colposo e può di conseguenza giustificare una domanda di restituzione dei termini se l'interessato medesimo è stato impedito di agire entro il termine stabilito e se inoltre egli non è stato in grado d'incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87; 112 V 255 ; cfr. inoltre sentenza 9C_209/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 3.1). Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo patrocinatore, quest'ultimo dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87 con rinvii), in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. DTF 99 II 349 consid. 4 pag. 352). Ad esempio, in una sentenza 9C_749/2012 del 26 novembre 2012, il Tribunale federale ha ritenuto che non esistessero validi motivi per restituire il termine nel caso di un assicurato che aveva invocato la malattia del suo patrocinatore, un sindacalista. Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216). La restituzione di un termine è, poi, pure giustificata allorquando occorre tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità competente (cfr. STFA C 189/04 del 28 novembre 2005 consid. 4.1.; DLA 2000 N. 6 pag. 27). In particolare, in una sentenza C 189/01 del 18 settembre 2001 consid. 3b, il TFA ha, tra l'altro, osservato: " (...) b) Resta ora da determinare se l'interessato possa fare valere elementi idonei a giustificare la restituzione del termine omesso, atteso come, secondo la giurisprudenza, un siffatto rimedio possa trovare applicazione pure nell'ambito dell'art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. DTF 114 V 123) e come un'eventuale restituzione possa imporsi anche a dipendenza di una violazione del principio della buona fede. (...)." 2.7. Nell'evenienza concreta l'assicurata, nello scritto del 31 luglio 2013 e nel ricorso, ha fatto valere di aver contattato, dopo aver ricevuto la decisione del 18 aprile 2013, _____ della Cassa che ha firmato il provvedimento in questione (cfr. doc. A1), il quale le avrebbe consigliato di presentare una domanda di condono dicendole che in caso di ristrettezze economiche la stessa sarebbe stata accolta. La ricorrente ha precisato che fidandosi in buona fede di tale asserzione ha optato per la domanda di condono e non ha presentato opposizione (cfr.- doc. A3; I p.to 1). In una nota interna del 24 settembre 2013 sottoscritta da _____ quest'ultimo ha dichiarato: " (...) Dopo aver inviato la decisione di restituzione in aprile 2013, la signora RI 1 mi ha chiamato per chiedere informazioni ed ho effettivamente parlato di condono, ma dopo averle detto, come di consueto, che se non fosse stata d'accordo con la nostra decisione avrebbe dovuto interporre opposizione, facendo riferimento ai rimedi giuridici indicati sulla decisione. Mentre per il condono ho riferito che il cantone valuta due fattori e cioè la buona fede e la difficoltà finanziaria dell'assicurato." (Doc. 22) Il TCA non ha validi motivi per dubitare delle affermazioni di _____, considerato peraltro che i rimedi giuridici indicati nella decisione del 18 aprile 2013 sono chiari e prevedono: " Questa decisione può essere impugnata entro trenta giorni dalla sua notificazione, facendo per iscritto opposizione. L'opposizione deve essere redatta in lingua italiana e deve contenere una conclusione e un motivazione. Essa deve essere corredata della decisione impugnata e degli eventuali mezzi di prova. La procedura d'opposizione è gratuita. Di regola non son accordate ripetibili. L'opposizione deve essere inoltrata a: CV 1, _____." (Doc. A1) Il provvedimento del 18 aprile 2013 contempla inoltre, quale

ulteriore punto, distinto dai rimedi giuridici, la facoltà di interporre domanda di condono, specificando che la restituzione delle prestazioni ottenute in buona fede è, su richiesta, condonata completamente o in parte, se il beneficiario verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. doc. A1). In simili condizioni, questa Corte ritiene che nel caso di specie la ricorrente non abbia ricevuto informazioni erranee riguardo alla possibilità di inoltrare opposizione contro la decisione del 18 aprile 2013, rispettivamente una domanda di condono. In casu è, pertanto, esclusa una restituzione del termine per interporre opposizione a tutela della buona fede dell'assicurata. La ricorrente non ha poi invocato altri motivi atti a giustificare la restituzione del termine. Nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 41 LPGA per una restituzione del termine non sono, perciò, adempiuti. 2.8. Ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. D'altro canto, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv. 2). I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2., I 133/04 dell'8 febbraio 2005 consid. 1.2.). Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA I 512/05 del 3 maggio 2006, consid. 3 e riferimenti, confermata nella STF I 832/05 del 25 aprile 2007). Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento (cfr. DTF 125 V 383 consid. 3 con riferimenti). Mediante la riconsiderazione, si corregge un'errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente, un'errata constatazione derivante dall'apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr. DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente le condizioni poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono date (cfr. STF 9C_457/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 4.2.1 con riferimento alla STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1). 2.9. Nella presente evenienza l'assicurata, tramite l'avv. RA 1, con lo scritto del 31 luglio 2013, facendo riferimento all'art. 25 cpv. 2 LPGA (il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui

l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione) e precisando che nella fattispecie il diritto di richiedere il rimborso delle indennità di disoccupazione è perentorio perlomeno per l'anno 2007, ha chiesto di ricalcolare il periodo - stabilito nella decisione del 18 aprile 2013 cresciuta in giudicato - per il quale deve essere domandata la restituzione non oggetto di perenzione, che scatena la nullità di ogni decisione in merito (cfr. doc. A3 pag. 2). Nella decisione su opposizione del 27 agosto 2013 la Cassa si è esplicitamente rifiutata di entrare nel merito di una domanda di riconsiderazione dell'ordine di restituzione del 18 aprile 2013 ex art. 53 cpv. 2 LPGa (cfr. doc. A4; consid. 1.5.). Ora, per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può in ogni caso essere obbligata né dagli interessati, né dai tribunali a effettuare una riconsiderazione (cfr. STF 9C_99/2013 del 25 marzo 2013 consid. 2.1.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4.; STFA I 61/04 del 20 settembre 2004 consid. 4.1., pubblicata in DTF 133 V 50, U 17/05 del 27 ottobre 2006, I 206/06 del 13 marzo 2007). Il TCA deve, pertanto, esimersi dall'esaminare questo aspetto. Non resta, dunque, che da valutare l'eventualità di una revisione processuale (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGa). 2.10. L'amministrazione è tenuta a procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. STFA C 227/03 del 23 marzo 2004, C 349/00 del 12 febbraio 2004, C 19/03 del 17 dicembre 2003, C 81/03 del 21 luglio 2003, C 354/01 del 7 marzo 2003; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80). Nuove, secondo costante giurisprudenza federale, vanno considerate quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all'istante (cfr. STFA C 354/01 del 7 marzo 2003; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.). Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovvero sia essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, a una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A. Grisel, *Traité de droit administratif*, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U. Kieser, *ATSG Kommentar*, 2003, ad art. 53, n. 10). In una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191, p. 145ss., il TFA ha stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione su ricorso (cfr., pure, A. Rumo-Jungo, *Die Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung*, in R. Schaffhauser/F. Schlauri (Hrsg.), *Verfahrensfragen in der Sozialversicherung*, San Gallo 1996, p. 291). I termini citati sono applicabili anche successivamente all'entrata in vigore della LPGa. Infatti, benché l'art. 53 LPGa non li preveda espressamente, resta determinante quanto stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA, alla cui legge, del resto, rinvia l'art. 55 LPGa per quanto concerne le regole particolari di procedura non fissate in modo esaustivo nella LPGa o nelle singole leggi (cfr. STF 8C_434/2011 dell'8 dicembre 2011 consid. 3.; STF 8C_302/2010 del 25 agosto 2010 consid. 4.1 e riferimenti ivi citati). 2.11. La Cassa, a seguito dello scritto del 31 luglio 2013 della parte ricorrente (cfr. doc. A3, consid. 1.4.), ha emesso la decisione su opposizione del 27 agosto 2013 in cui ha stabilito che, nella misura in cui il menzionato scritto può essere considerato una domanda di revisione, la stessa viene respinta, in quanto non si intravedono né vengono avanzati nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. doc. A4; consid. 1.5.). Questa Corte osserva

innanzitutto che la parte resistente, per quanto riguarda la revisione processuale, invece di emanare una decisione su opposizione, avrebbe dovuto emettere una decisione formale, la quale avrebbe potuto essere impugnata con opposizione e la relativa decisione su opposizione con ricorso al TCA (cfr. art. 49; 52, 56 LPGA; STF 8C_816/2007 dell'11 novembre 2008 consid. 5.2.). Nella presente fattispecie, tutto ben considerato, il rinvio degli atti alla Cassa perché proceda conformemente a quanto appena esposto non sarebbe, tuttavia, compatibile con il diritto delle parti a un trattamento celere della loro causa in relazione al principio dell'economia processuale (cfr. STF 9C_975/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 3.2.). In effetti, da un lato, la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha potuto ampiamente esporre le proprie argomentazioni nel ricorso al TCA. Alla stessa, inoltre, contestualmente all'intimazione della risposta di causa, è stata data la possibilità di presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV) e, quindi, anche di nuovamente esprimersi riguardo alla fattispecie. L'insorgente, tramite la propria patrocinatrice, dopo aver ottenuto una proroga del termine ed essersi fatta inviare alcuni documenti dell'incarto della Cassa (cfr. doc. V; VI; VII; VIII), il 16 ottobre 2013 ha presentato delle osservazioni (cfr. doc. IX). Dall'altro, il rinvio degli atti alla Cassa costituirebbe un atto senza alcuna portata, poiché la posizione della parte resistente, per quanto concerne la richiesta di considerare nulle, in subordine annullate la decisione su opposizione del 27 agosto 2013 e la decisione del 18 aprile 2013 almeno per quanto attiene alla restituzione delle prestazioni relative al 2007 e alla prima metà del 2008 in quanto perente (cfr. doc. I), è nota e non è cambiata dall'inizio della presente lite (cfr. doc. IX). Pertanto la procedura di opposizione, che non è la semplice ripetizione della procedura di emanazione della decisione formale, ma obbliga l'assicuratore a riesaminare il proprio provvedimento al fine di sgravare i Tribunali (cfr. STF 9C_975/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 3.2.; DTF 125 V 188 consid. 1b e 1c), non raggiungerebbe il suo scopo. L'assicurata non ha del resto censurato il modo di procedere della Cassa dal profilo formale. Limitandosi a chiedere che questa Corte dichiari nulle e in subordine annullate la decisione su opposizione del 27 agosto 2013 e la decisione del 18 aprile 2013, ritornando l'incarto alla Cassa per una nuova decisione che consideri la perenzione della restituzione delle prestazioni ricevute nel 2007 e nella prima metà del 2008 (cfr. doc. I), l'insorgente ha, quindi, implicitamente rinunciato al doppio grado di giurisdizione (cfr. STF 9C_975/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 3.2.; 5P.45/2007 del 5 aprile consid. 5.2.). Questo Tribunale, dunque, per motivi di economia processuale esaminerà nel merito se a ragione o meno la Cassa ha ritenuto non adempiuti i presupposti per procedere a una revisione processuale giusta l'art. 53 cpv. 1 LPGA. 2.12. La ricorrente, nello scritto del 31 luglio 2013 e nel ricorso, ha fatto valere in buona sostanza che il diritto al rimborso delle indennità di disoccupazione concernenti il 2007 e almeno parte del 2008, al momento della richiesta di restituzione nell'aprile 2013, era perento, in quanto risultavano trascorsi più di cinque anni dal relativo versamento (cfr. doc. A3; I). In concreto non è stato invocato alcun fatto o mezzo di prova nuovo ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA. Il riferimento all'estratto del conto individuale AVS da cui sono emersi i redditi conseguiti dall'insorgente negli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 non dichiarati all'amministrazione (cfr. doc. A3; I) e dalla cui conoscenza da parte della Cassa decorre il termine di un anno afferente alla perenzione relativa di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non rappresenta certo un fatto nuovo sconosciuto all'assicurata dal momento che tale estratto è stato espressamente menzionato nell'ordine di restituzione del 18 aprile 2013 (cfr. doc. A1). Pertanto, nella misura in cui lo scritto del 31 luglio 2013 sia da intendersi quale domanda di revisione processuale dell'ordine di restituzione del 18 aprile 2013 cresciuto in giudicato,

tale richiesta si appalesa priva di fondamento. 2.13. Il TCA ritiene, in ogni caso, utile evidenziare che la perenzione di un diritto, benché la stessa debba essere constatata d'ufficio, è una questione di merito (cfr. STFA H 341/00 del 15 marzo 2001 consid. 3). Pertanto, visto che il TCA, a seguito della tardività dell'opposizione contro la decisione del 18 aprile 2013 e dell'inadempimento dei presupposti relativi alla revisione processuale, non entra in materia per quanto concerne l'ordine di restituzione, nemmeno può pronunciarsi sulla relativa (parziale) perenzione. Al riguardo nella sentenza H 341/00 del 15 marzo 2001 l'Alta Corte, confermando l'irricevibilità di un'azione di disconoscimento di debito, in quanto la decisione della cassa di compensazione con cui era stato richiesto il pagamento del danno subito ai sensi dell'art. 52 LAVS era passata in giudicato incontestata e costituiva così un titolo di rigetto definitivo, ha precisato: "(...) 3.- Le recourant soutient que les premiers juges devaient, sans égard à la recevabilité de sa demande, constater d'office la nullité de la décision de l'intimée du 20 janvier 1999, en raison de la péremption de son droit à demander la réparation du dommage (art. 82 RAVS). Toutefois, la péremption d'un droit, même si elle doit être constatée d'office, est une question de fond. Comme la juridiction cantonale ne devait pas entrer en matière sur l'action du recourant, elle n'avait pas à se prononcer sur la péremption invoquée ni à déterminer si une telle péremption aurait, cas échéant, constitué un motif de nullité de la décision de l'intimée du 20 janvier 1999. Sur ce point également, le recours doit être rejeté." E', poi, utile segnalare che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ricordato che: "(...) Per prassi costante, una decisione amministrativa viziata è, di regola, unicamente annullabile. Se, quindi, non viene impugnata tempestivamente, essa diviene formalmente definitiva e non può più venire contestata. Solo di rado una simile decisione è nulla, cioè non esplica effetto alcuno (DTF 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii; Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, volume I, pag. 421; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte 1990, n. 40 B I, pag. 118; Moor, Droit administratif, vol. II, 2a ed., Berna 2002, pag. 310). Ciò è segnatamente il caso se il vizio è particolarmente grave, è evidente o perlomeno facilmente riconoscibile e, infine, l'accertamento della nullità non mette in serio pericolo la sicurezza del diritto (sentenze 2A.18/2007 dell'8 agosto 2007, consid. 2.4 e 2.5, e 5P.178/2003 del 2 giugno 2003, consid. 3.2; DTF 116 Ia 215 consid. 2c pag. 219; 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii). Di norma, vengono considerati vizi particolarmente gravi taluni errori di procedura, quali l'incompetenza dell'autorità giudicante. Gli errori riguardanti il contenuto invece causano raramente la nullità dell'atto (DTF 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii), e meglio solo se sono eccezionalmente gravi; ciò si verifica, ad esempio, quando l'atto diviene, in pratica, privo di effetto e meglio impossibile da eseguire, insensato, immorale (sentenza 5P.178/2003 succitata, consid. 3.2; Rhinow/Krähenmann, op. cit., n. 40 B V e, pag. 121) oppure in contrasto con un divieto assoluto posto dalla Costituzione (si veda in proposito Moor, op. cit., pag. 321), ad esempio nel caso in cui una decisione non abbia alcuna base legale (Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., Basilea/Francoforte 1991, n. 1219; si confronti anche sentenza 2A.18/2007 succitata, consid. 2.4 e 2.5). Del resto se così non fosse e meglio se ogni illegalità riguardante il merito provocasse la nullità della decisione, l'organo esecutivo si sostituirebbe di fatto all'autorità decisionale (sentenza 5P.178/2003 succitata; Imboden, Der nichtige Staatsakt, Zurigo 1944, pag. 137). Il Tribunale federale non ha per esempio ritenuto nulla la decisione tendente a prelevare contributi di miglioria malgrado il diritto di tassare fosse perento (RDAT 1996 I n. 49 pag. 138 consid. 5). Secondo l'alta Corte trattandosi di un errore riguardante il contenuto si

doveva dar prova di grande riserbo nell'ammettere la nullità (DTF 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii; Rhinow/Krähenmann, op. cit., n. 40 B V e, pag. 121; Moor, op. cit., pag. 321; Knapp, op. cit., n. 1219); inoltre in concreto i lavori erano stati eseguiti e i proprietari dei fondi ne avevano beneficiato. Il solo fatto che l'autorità comunale aveva disatteso un termine di perenzione, seppur grave, non permetteva di ammettere la nullità della procedura d'imposizione. Pure il Tribunale federale delle assicurazioni si era già espresso in tal senso al consid. 4b della sentenza pubblicata in RCC 1988 pag. 260 (H 116/86), in cui, non considerando un termine di perenzione, restituiva dei contributi ad un assicurato (si confronti anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 335/95 del 22 maggio 1997, secondo cui una decisione di fissazione dei contributi non è nulla, ma soltanto annullabile, anche se emessa dopo la scadenza del termine di perenzione).” Nel caso di specie, alla luce della giurisprudenza federale appena esposta, occorre concludere che anche qualora il diritto di richiedere il rimborso delle indennità di disoccupazione percepite dalla ricorrente dal 2007 al 2011 fosse parzialmente perento, la decisione di restituzione del 18 aprile 2013, benché viziata nel merito, non sarebbe nulla, ma annullabile. Non essendo stata impugnata tempestivamente, la stessa è, quindi, divenuta definitiva. Pertanto non è possibile ora, difettando inoltre le condizioni per una revisione processuale, esaminare la fondatezza o meno dell'eccezione di perenzione. 2.14. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, questa Corte non può che confermare la decisione su opposizione del 27 agosto 2013 impugnata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.